



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – BARI

SEZIONE TERZA - RG.301/2020

comparsa di costituzione e risposta

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46

Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC:
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

RESISTENTE

CONTRO

Sig.De Bernardis Mario, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

in ordine al ricorso, notificato a questo Ente resistente in data 26.2.202 per l'annullamento, previa sospensiva, della Determina Dirigenziale n. 4 del 9.1.2020, a firma del Responsabile p.t. del Servizio 4 – Assetto del Territorio, con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 35 del 2.8.2018 e della SCIA in variante n. 566/2018, rilasciati in favore del Sig. De Bernardis Mario, nonché do ogni altro atto presupposto, ed in particolare:

- Dell'Ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.6.2019;

- - della nota di R.F.I. del 4.9.2019 con la quale ha comunicato al Comune di Modugno la presunta irregolarità della indizione della Conferenza di servizi;
- - della nota di R.F.I. prot. BA/A0011/P2019 del 3.12.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di nulla osta;
- -del verbale di accertamento di R.F.I. n. 2 del 29.05.2019 (in atti comunali con prot. 27915 del 31.5.2019);
- - del verbale prot.60434 del 4.12.2019 della Conferenza di servizi con cui è stata dichiarata la conclusione “ non favorevole”;
- - della nota prot. 62506 del 12.12.2019 del Comune di Modugno di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per annullamento in autotutela del Permesso di costruire e della SCIA.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonché l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, come saranno meglio rappresentati in sede di memoria difensiva a mezzo di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa– in rito ed in merito – e con facoltà di produrre memorie e documenti.

Chiede sin da ora il rigetto della domanda proposta con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Modugno, 7 aprile 2020


Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

L'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.

Modugno, li 8 APR 2020

IL SINDACO

Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

Avv. Cristina Carlucci

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

T.A.R. PUGLIA – BARI.

SEZIONE TERZA -RG.301/2020

Udienza in camera di consiglio del 29.04.2020

Memorie Difensive

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **Resistente**

CONTRO

Sig. De Bernardis Mario, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in
atti;

RICORRENTE

E NEI CONFRONTI DI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO, RAPPRESENTATO E DIFESO COME IN ATTI,

RESISTENTE

A seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, facendo seguito al deposito di
atto di costituzione in giudizio in data 14.04.2020 , si ribadisce e conferma l'integrale
contestazione dei motivi di ricorso, per inammissibilità ed infondatezza dello stesso, alla
luce dei motivi che seguono.

1 – profili di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti .

Come già eccepito dalla difesa di RFI s.p.a., al punto sub.1 (pagg. 10 e 11) della
memoria difensiva depositata in data 25.3.2020, il ricorso introduttivo, recante la richiesta

di declaratoria di illegittimità, oltre che della determinazione n. 4/2020 del Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, anche dell'Ordinanza di sospensione lavori del 25.6.2019 n. 11 e del verbale di accertamento di RFI s.p.a. del 29.5.2019 n. 2, risulta essere tardivamente proposto, atteso il decorso dei termini di legge per l'impugnazione di tali atti e provvedimenti, ex se autonomamente lesivi e, per l'effetto, suscettibili di immediato gravame.

Ma, oltre a ciò, questa difesa rappresenta anche la tardività del ricorso nel suo complesso, con riferimento agli altri atti oggetto dell'impugnazione proposta dal ricorrente, con particolare riferimento al verbale del 4.12.2019, recante la decisione definitiva della Conferenza di servizi decisoria, convocata ex art.14 ter L.241/90, così come novellato dall'art. 49 D.L. 78/2010.

Infatti, sotto tale profilo, si rappresenta come, sulla portata della novella introdotta dalla disposizione innanzi richiamata, con particolare riferimento alla integrale modifica del comma 6 bis dell'art.14 ter L.241/90, con l'attribuzione diretta alla determinazione conclusiva dell'effetto sostitutivo degli atti di assenso, prima attribuito al provvedimento finale, e con l'abrogazione del successivo comma 9 del medesimo articolo, la dottrina ha generalmente concluso nel senso del pieno riconoscimento del carattere provvedimentale della determinazione finale della Conferenza di Servizi decisoria, la quale assumerebbe, per l'effetto, diretta idoneità lesiva e quindi oggetto di immediata impugnazione.¹

In tal modo, secondo la posizione assunta dalla dottrina alla luce della novella in esame, il legislatore ha voluto evitare l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un successivo provvedimento finale che, proprio nel caso della conferenza di servizi decisoria, assumerebbe veste meramente ricognitiva e, soprattutto, costituirebbe un provvedimento integralmente di natura vincolata, dovendo riprodurre la determinazione finale della conferenza di servizi.

¹ A.Cimellaro – A.Ferruti “La nuova conferenza di servizi. Prime osservazioni sulla riforma introdotta dal decreto Legge 78/2010” in Lexitalia.it n.6/2010; G.B. Conte, “I lavori della Conferenza di servizi”, in M.A. Sandulli “Codice dell'azione amministrativa”, Milano 2011, pag. 652 ss, 663; A .Corrado, “ Conferenza di servizi nel progetto di semplificazione, “ in Guida diritto 2010 n. 26, pag.76 ss, F. Caringella – D. Giannini “sub. Art. 14 ter”, in “Codice del

In adesione alla posizione assunta dalla dottrina alla luce delle modifiche intervenute con il D.L. 78/2010, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, nel senso del ritenere la “non necessità” del provvedimento finale, riconoscendo, per l’effetto, efficacia provvedimentale e, quindi, autonomamente lesiva, della determinazione finale della conferenza di servizi.²

Si potrebbe dedurre, allora, come la natura autonomamente lesiva della determinazione finale del 4.12.2019, a cui si aggiunge la circostanza che l’odierno ricorrente era soggetto partecipante alla predetta conferenza, renderebbe tardiva l’impugnazione della determinazione stessa proposta solo a seguito dell’adozione del provvedimento n. 4/2020.

2 – Infondatezza dei motivi di ricorso – legittimità degli atti amministrativi.

Dalla documentazione già versata in atti da R.F.I. S.p.a. e dal medesimo ricorrente, a cui si farà espresso riferimento e rinvio per evitare il deposito dei medesimi atti già prodotti, emerge il dato oggettivo secondo cui gli atti posti in essere dal Comune di Modugno, sia con riferimento all’Ordinanza di Sospensione Lavori n. 11 del 25.6.2019, sia con riferimento al provvedimento n. 4/2020, siano perfettamente legittimi e, soprattutto, rivestirebbero natura vincolata, alla luce dei motivi che seguono.

a) È parte integrante della richiesta di P.d.C., la dichiarazione con cui l’Ing. Delio Luca Cota, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4872 e tecnico del sig. Debernardis Mario, ha asseverato: *“Per quanto concerne la distanza dalla più vicina R.F.I., si evidenzia che con atto del 26/03/2014, registrato a Bari il 02/04/2014 n. 8624/IT, rep. n. 47542, raccolta n. 17368 rogante notaio Michele Labriola, è stata costituita servitù di immissioni di suoni o di rumori, di esalazioni, di vibrazioni e ogni altro tipo di immissioni derivanti dalla vicinanza alla sede ferroviaria, in virtù della deroga alla distanza minima di rispetto di m. 30 ex art. 49 D.P.R. n. 753/80, che, nella fattispecie, viene conservata nel progetto di che trattasi in m. 14,50 circa. Per quanto concerne il parcheggio delle auto e il deposito di materiali combustibili in genere, esso*

² Tar Lombardia, Brescia, Sez.I sent.21.11.2013 n.1012; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII sent.11.11.2011 n. 5286;

sarà realizzato a distanza non inferiore a m. 20 dalla più vicina rotaia, come prescritto dall'art. 56 del citato DPR n. 753/80".

Inoltre è allegata alla predetta istanza di P. di C. la dichiarazione, con la quale il sig. Debernardis Mario ha attestato: *"Il nuovo parere R.F.I., ai sensi del D.P.R. n. 753/80, non è necessario in quanto, come già riportato nella relazione tecnico illustrativa trasmessa con prot. n. 4558 del 23/01/2018, si evidenzia che con atto del 26/03/2014, registrato a Bari il 02/04/2014 n. 8624/IT, rep. n. 47542, raccolta n.17368 rogante notaio Michele Labriola, è stata costituita servitù di immissione di suoni o di rumori, di esalazioni, di vibrazioni e ogni altro tipo immissioni derivanti dalla vicinanza alla sede ferroviaria, in virtù della deroga alla distanza minima di rispetto di m. 30 ex art. 49 D.P.R. n. 753/80, che, nella fattispecie, viene conservata nel progetto di che trattasi in m. 14,50 circa. Per quanto concerne il parcheggio delle auto e il deposito di materiali combustibili in genere esso sarà realizzato a distanza non inferiore a m. 20 dalla più vicina rotaia, come prescritto dall'art. 56 del citato D.P.R. n. 753/80, e che già stabilito nel citato atto costitutivo di servitù".* (vedi allegati 8 e 21 della produzione di parte ricorrente).

Nella medesima istanza, inoltre, lo stesso tecnico dell'odierno ricorrente, nella propria relazione relativa al rispetto del protocollo ITACA Puglia 2011, asseverava che l'area interessata dall'intervento è già urbanizzata.

Tale asseverazione, circa l'urbanizzazione dell'area interessata dall'intervento, nonché l'asseverazione riguardante la sussistenza di un'autorizzazione di RFI a costruire in deroga al rispetto della distanza minima di mt.30, hanno indotto in errore l'ufficio tecnico comunale: infatti, in virtù di tali elementi, il Responsabile del Servizio 4 p.t. arch. Donato Dinoia, sulla scorta dell'istruttoria sottoscritta dal geom. Nicola Miccolis, ha rilasciato al Sig. De Bernardis Mario il Permesso di Costruire con il n. 35/2018 il 2 Agosto 2018 relativo alle realizzazione delle opere aventi ad oggetto: "PROGETTO DI

INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI”, ai sensi della L.R. n. 14/2009 del 30/07/2009 e s.m.i., in ottemperanza alla L.R. 37/2016 del 05/12/2016, per l’immobile ubicato in Via G. Rossini, 57 in Modugno. (vedi doc.6 RFI).

Successivamente il sig. De Bernardis presentava Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/2018 del 18/10/2018 in atti al prot. n. 0054588 del 18/10/2018 in variante al predetto P. di C. n. 35/18 nella quale nuovamente si asseverava che la zona di Via G. Rossini, 57 era già urbanizzata.(vedi doc.7 R.F.I.)

Con nota prot. n. 55296 del 22 Ottobre 2018, il sig. Debernardis Mario comunicava al Servizio LL.PP. che “È emerso dal sopralluogo dei tecnici dell’Ente Acquedotto Pugliese spa che il tratto di strada in questione non è canalizzato” e sollecitava, quindi, il Comune di Modugno a provvedere alla realizzazione dei tronchi idrico e fognante: ma, **nella relazione relativa al rispetto del protocollo Itaca Puglia 2011 al punto A.1.10, in atti al prot. n.39314 del 25 Luglio 2017 allegata al P. di C., l’Ing. Delio Luca Cota, asseverava che “Il lotto di intervento si trova in una zona già urbanizzata, pertanto gli allacci alle reti infrastrutturali primarie di acquedotto, fognatura, rete elettricità e gas sono già presenti e situate ad una distanza media di 25 metri”**.(doc.1)

Ancora, vi è la comunicazione, in atti al prot. n. 20731 del 18 Aprile 2019, con cui il sig. Debernardis Mario ha sollecitato una celere risoluzione della questione circa la mancanza del tronco idrico-fognante in Via Rossini e ne chiedeva la realizzazione da parte di questo Comune. Seguiva il riscontro del Servizio LL.PP., nella figura dell’ing. Franco Bruno, prot. n. 22120 del 30/04/2019 con cui si rappresentava l’impossibilità di dar corso alla richiesta di realizzazione del tronco idrico e fognario in Via Rossini da parte del Comune di Modugno non essendo tali opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche.

Il 30/05/2019 l’RFI – Rete Ferrovie dello Stato Italiane con nota RFI-DPR-DTPBA/A0011/P/2019/0002631 e allegato verbale n. 2/2019 in atti comunali con prot. n. 27915 del 31/05/2019, ha accertato, nell’ambito delle attività di vigilanza espletate in

virtù del D.P.R. n. 753/80, che la realizzazione delle opere previste in via Rossini, da parte dell'odierno ricorrente, ricadeva nella fascia di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del citato D.P.R. e che non risultava rilasciata, per la stessa attività, alcuna autorizzazione a costruire in deroga in tale fascia di rispetto, pertanto, diffidava il sig. De Bernardis alla prosecuzione, con effetto immediato, di ogni e qualsivoglia attività nella fascia di rispetto della linea ferroviaria e sollecitava l'adozione dei provvedimenti di competenza.(vedi doc.8 produzione RFI).

Di conseguenza, il sig. Debernardis Mario con nota in atti al prot. n. 0028813 del 05/06/2019 indirizzata a R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Bari, ha chiesto di provvedere a rettificare il provvedimento protocollato il 31/05/2019 dichiarando che le servitù, di cui all'atto di costituzione del 26/03/2014, erano state del tutto rispettate nel P.d.C. n. 35/2018.

Facendo seguito alla comunicazione RFI del 30.5.2019, con allegato verbale n. 2/2019, con Ordinanza n. 11 del 25/06/2019 il Comune di Modugno, nella figura del Responsabile ad Interim del Servizio 4 ing. Franco Bruno, ha intimato al sig. De Bernardis la sospensione dei lavori sull'immobile in via Rossini. (vedi allegato 8 parte ricorrente).

Le motivazioni di tale atto vanno riscontrate in primis ***“dall'inesistenza del tronco idricofognante, in violazione dell'art. 12 c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale “Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”***, nonostante agli atti dell'istanza di P.d.C. vi fosse un'asseverazione diametralmente opposta, ed inoltre, **dalla mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte di R.F.I. a costruire nella fascia di rispetto.**

Detta Ordinanza non veniva impugnata.

Con la nota prot. n. 35124 del 08/07/2019 il sig. Debernardis ha chiesto la convocazione di una Conferenza di servizi ex art. 14 L. n. 241/90 in relazione alla succitata sospensione dei lavori.

Con nota prot. n. 37499 del 18/07/2019 (doc. 12 RFI) inviata al sig. De Bernardis, all'Ing. Cota in qualità di progettista del P.d.C. n. 35/2018 e S.C.I.A. in variante n. 566/2018, a R.F.I. e al Responsabile del Servizio 5 LL.PP. Ing. Bruno, il Responsabile del Servizio 4 p.t. ha indetto una **Conferenza di servizi decisoria** per l'ottenimento dei relativi atti di assenso per il giorno 11/09/2019, rinviata al giorno 18/09/2019 con nota prot. n. 42836 del 28/08/2019.

Con nota a mezzo pec del 04/09/2019, a riscontro della predetta convocazione, ribadendo la irritualità della richiesta di Conferenza di servizi avanzata dal sig. Debernardis, R.F.I. comunicava che non sussistevano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza esprimendo, per l'effetto, parere non favorevole con prescrizioni.(vedi doc. 2 RFI).

In particolare, nella comunicazione *de qua*, R.F.I. S.p.a. evidenzia che il nulla osta citato dal De Bernardis non fa riferimento al progetto oggetto del permesso a costruire in esecuzione, bensì trattasi dell'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Maggio Chiara, con atto di costituzione di servitu' del 26.3.2014 nell'ambito della domanda di concessione in sanatoria relativa a: mantenimento e realizzazione di connesse opere integrative (ristrutturazione, sostituzione e copertura) di un immobile composto da box, locale commerciale (magazzino).

Da tanto discende, con imbarazzante evidenza, che l'autorizzazione rilasciata da RFI (*rectius* nulla osta) riguardava solo ed esclusivamente gli interventi descritti nella richiesta di condono presentata dalla sig.ra Maggio Chiara, riferiti ad un immobile costituito unicamente da box e locale commerciale, non certo estensibile alla realizzazione di palazzine ad uso residenziale.

La necessità dell'autorizzazione preventiva di RFI, prevista dall'art. 60 DPR 753/80, si pone quale obbligo a garanzia e tutela della sicurezza pubblica, ragion per cui,

l'autorizzazione rilasciata è di stretta applicazione, non suscettibile di utilizzo estensivo per fattispecie non direttamente connesse con gli interventi per i quali è stata rilasciata.

In data 18/09/2019 si è tenuta la Conferenza di servizi ex art. 14, L. n. 241/1990, alla presenza del Responsabile p.t. del Servizio 4 Ing. Petruzzellis, del Responsabile del Servizio 5 LL.PP. Ing. Bruno, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. Debernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, nel seno della quale si è preso atto della nota di diniego del 4.9.2019 pervenuta via pec, con aggiornamento della seduta al 02/10/2019.(vedi doc.14 RFI).

In data 02/10/2019 si è tenuta la predetta Conferenza di servizi alla presenza del Responsabile p.t. del Servizio 4 Ing. Petruzzellis, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. Debernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, nella quale il sig. Debernardis ha depositato note tecnico-giuridiche acquisite al prot. comunale con n. 48532 del 02/10/2019 in riscontro alle deduzioni trasmesse da R.F.I. chiedendo una nuova seduta per poter effettuare, nelle more, le verifiche indicate da R.F.I. di carattere strumentale e fonetico. La seduta è stata rinviata per le predette operazioni alla data del 23/10/2019.(doc.15 RFI)

In data 23/10/2019 si è tenuto il prosieguo della predetta Conferenza di servizi alla presenza del Responsabile di questo Servizio Arch. Cannito, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. De Bernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, in cui il sig. Debernardis ha depositato nota accompagnatoria a due relazioni tecniche a firma dell'Ing. Cota e dell'Arch. Fossini, impegnandosi a trasmettere la medesima documentazione a R.F.I.. La seduta veniva aggiornata al 04/12/2019.(doc.17 RFI).

In sede di Conferenza di servizi del 04/12/2019, il cui Verbale è registrato agli atti con prot. n. 60434 del 04/12/2019, alla presenza della Responsabile del Servizio 4 – Assetto

del Territorio, Arch. Cannito, del Responsabile del procedimento Geom. Miccolis, del sig. De Bernardis e del suo legale Avv. Sisto, del Progettista del P.d.C. Ing. Cota, del delegato del Direttore dei lavori Geom. Losole, è stata consegnata al sig. Debernardis copia della nota della R.F.I. prot. n.BA/A0011/P2019 del 03/12/2019, trasmessa via pec in data 03/12/2019 (doc.3 RFI), con cui la predetta Società ha comunicato il rigetto definitivo della richiesta di nulla-osta ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 relativa all'immobile oggetto di P.d.C.

Per l'effetto, viene comunicato che, preso atto del diniego di RFI, i lavori della Conferenza di servizi indetta con nota prot. n. 37499 del 18/07/2019 **si sono conclusi in maniera non favorevole.** (doc.20 RFI) .

Si procedeva, quindi, sussistendone i presupposti di legge, all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del P.d.C. n. 35/2018 e del silenzio assenso formatosi sulla SCIA in variante al P.d.C. n. 566/2018.

Con nota prot. n. 62506 del 12/12/2019 è stata inviata al sig. Debernardis, al progettista Ing. Delio Luca Cota e al Direttore dei lavori Arch. Rocco Giuseppe Losole comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990 per contestazione di violazione delle norme urbanistico-edilizie nell'ambito del P.d.C. n. 35/2018 del 02/08/2018.(doc.21 RFI).

Con pec, acquisita al prot. comunale n. 63412 del 17/12/2019, il De Bernardis, a mezzo del proprio legale, trasmetteva memorie difensive ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, formulando, in sostanza, le medesime eccezioni sollevate nelle precedenti Conferenze di Servizi e già disattese dagli Enti partecipanti.

Dagli elementi innanzi descritti, emerge come gli atti e provvedimenti adottati dal Comune di Modugno siano assolutamente legittimi, **attesa la natura vincolata degli stessi** e si legittimerebbe anche l'eccezione di tardività sollevata al punto sub.1 della presente memoria, in considerazione della natura provvedimento della determinazione

finale espressa in seno alla conferenza di servizi decisoria del 4.12.2019, cui era presente anche lo stesso De Bernardis.

Da una semplice lettura della corposa motivazione contenuta sia nell'ordinanza n. 11/2019, sia nella comunicazione dei motivi di annullamento del 12.12.2019 prot.62506, sia nella Determina n. 4/2020 (doc.22 RFI), si evidenzia come l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal ricorrente sia assolutamente priva di pregio.

Di conseguenza, le asseverazioni sottoscritte in sede di presentazione dell'istanza del Permesso di Costruire n. 19/2017 (in atti prot. n. 0036615 del 11/07/2017) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/18 del 18/10/2018 (in atti al prot. n. 0054588 del 18/10/2018) dal sig. Mario Debernardis e dal'Ing. Delio Luca Cota (da questi incaricato) sono palesemente in contrasto con la situazione dei luoghi esistente e riscontrata in Via G. Rossini, 57 e quindi in contrasto con quanto prescritto dal predetto art. 12 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., il quale testualmente prescrive che *“Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”*.

Pertanto, l'ufficio competente, indotto inizialmente in errore dalle asseverazioni rilasciate dal tecnico del Sig. De Bernardis circa lo stato di urbanizzazione dell'area nonché della sussistenza di un'autorizzazione rilasciata da RFI, constatato che, al contrario, l'area oggetto dell'intervento non è dotata delle urbanizzazioni idrica e fognaria, né vi è la previsione di realizzarle da parte del Comune, e né vi è alcun impegno, nell'istanza di P. di C. del sig. De Bernardis, alla realizzazione di opere di urbanizzazione, aveva l'obbligo di provvedere in regime di autotutela.

Infatti, come già evidenziato innanzi, l'ufficio competente è stato indotto in errore nel rilasciare i predetti titoli edilizi, confidando nella veridicità delle dichiarazioni di parte.

Alla insussistenza delle opere di urbanizzazione si aggiunge, poi, l'ulteriore elemento sollevato da RFI, trasmesso formalmente con pec in data 03/12/2019 prot. n. BA/A0011/P2019 del 03/12/2019, con cui R.F.I. comunicava al Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, il definitivo diniego della concessione in favore del sig. De Bernardis Mario, per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a costruire in deroga nella fascia di rispetto, con la seguente motivazione: ***“per riscontrata carenza dei presupposti normativi in termini di sicurezza dell'incolumità delle persone e dell'esercizio”*** (ovvero ragioni di pubblico interesse).(vedi doc.3 RFI).

Tale motivazione trova riscontro nell'art. 49 del D.P.R. 753/80 che testualmente recita ***“Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”***.

Attesa la natura vincolante del parere dell'R.F.I., propedeutico ai fini del prosieguo dell'attività edilizia avviata con Permesso di Costruire n. 19/2017 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 566/18, tenuto conto che, dall'attività espletata nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria, è emerso che i titoli abilitativi rilasciati al De Bernardis erano fondati su una rappresentazione dei fatti e degli atti (asseverata dal tecnico di parte) non rispondente al vero, l'Ente ha l'obbligo di uniformarsi alle determinazioni definitive assunte dalla Conferenza di servizi, adottando degli atti a contenuto vincolato.

Per l'effetto, sussistendo i presupposti contemplati dall'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, legittimamente è stata adottata, in data 09/01/2020 determinazione n. 4/2020 di annullamento in autotutela ai sensi del P. di C. n. 35/2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. De Bernardis.(doc.22 RFI).

3 – sulla istanza di sospensiva

Per le motivazioni, in fatto e diritto, innanzi esposte, la domanda del ricorrente non risulterebbe assistita dagli elementi normativamente richiesti per la concessione della invocata tutela cautelare.

Infatti, il rispetto dei termini previsti dall'art. 60 D.P.R. 753/80 ed il divieto espressamente imposto dall'art. 49 del medesimo DPR, da cui discende la necessità del preventivo nulla –osta per l'esecuzione di interventi in deroga, si pongono quali elementi posti a tutela della pubblica sicurezza e, per l'effetto, prevalenti rispetto all'interesse del privato.

Alla luce di tutto quanto innanzi eccepito e dedotto, si insiste nella richiesta di rigetto del ricorso introduttivo, per tardività ed infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni tutte rappresentate nella presente memoria difensiva, come supportate dalla documentazione probatoria già versata agli atti.

Con condanna della parte ricorrente alle competenze di giudizio.

Modugno, 24/04/2020

Avv. Cristina Carlucci